

FAQ - GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI FONDO FOR.TE. - CIG: 8856023D5C

1. **QUESITO 1** Con riferimento al requisito indicato all’Art. 6.3, lett. D) dell’Avviso, che si riporta testualmente: “d) Per i servizi nell’ambito del Cloud Marketplace ai sensi dell’Art. 4 della Circolare AgID n.2 del 9 aprile 2018 avvalersi di partner qualificati “Tipo C” nell’elenco dei CSP ai sensi dell’Art. 3 della Circolare AgID n.3 del 9 aprile 2018”, si chiede: a. Di confermare che questo requisito sia soddisfatto dal Concorrente che offra una soluzione ospitata presso l’infrastruttura (= si “avvalga”) di un CSP accreditato del tipo C. b. Di confermare, quindi, che il Concorrente che non sia CSP accreditato AgID non debba ricorrere all’istituto dell’avvalimento per tale accreditamento (perché l’avvalimento sarebbe stato necessario laddove il requisito avesse richiesto al concorrente di “essere” - e non già di “avvalersi di” - un CSP accreditato). c. Qualora invece, tale requisito debba essere soddisfatto attraverso l’istituto dell’avvalimento, di confermare che l’intenzione di ricorrervi, dichiarata nel modello DGUE, non sia vincolante per il concorrente. Più esattamente si chiede conferma che, come previsto all’Art. 14.3, nel caso si modifichi l’assetto di partecipazione in fase di gara e venga cioè deciso che l’impresa ausiliaria in fase di manifestazione partecipi invece direttamente quale mandante in RTI costituendo in fase di gara (RTI che avrà il concorrente che ha manifestato interesse come impresa mandataria) portando direttamente il requisito in favore del RTI, sia possibile non ricorrere più all’avvalimento come invece dichiarato in fase di manifestazione. **QUESITO 2** Nell’ottica di meglio valutare la compagine di partecipazione, anche alla luce di quanto sarà indicato nella Lettera di invito, e rispetto a quanto indicato all’Art. 14.3 e all’art. 8 del presente Avviso, relativamente al subappalto, si chiede conferma che la compilazione del DGUE per quanto riguarda la relativa sezione, possa essere tralasciata in questa fase e rimandata a quella successiva.

Risposta:

In risposta al QUESITO 1 lett. a) e b), si conferma che il requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’Art. 6.3 lett. d) è soddisfatto dal Concorrente che offra e garantisca, per l’intera durata dell’affidamento, una soluzione ospitata presso l’infrastruttura di un partner qualificato “Tipo C” nell’elenco dei CSP, ai sensi dell’Art. 3 della Circolare AgID n. 3 del 9 Aprile 2018. Qualora ricorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b), dunque, non è necessario il ricorso all’istituto dell’avvalimento e, per l’effetto, viene meno quanto richiesto alla successiva lett. c) del medesimo QUESITO.

In risposta al QUESITO 2 relativo al subappalto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’Art. 8 dell’Avviso, si conferma che lo stesso sarà disciplinato nella seconda fase ad inviti. Pertanto, la compilazione del DGUE relativa a tale aspetto dovrà essere integrata in caso di partecipazione a seguito di invito alla procedura.

2. Con la presente siamo a richiedere i seguenti 5 chiarimenti:

QUESITO 1) Con riferimento al requisito di cui alla lett. f) dell’Art. 6.3. dell’Avviso di gara si chiede di confermare che esso possa essere soddisfatto con il fatturato per servizi di housing/cloud/hosting di sistemi, networking, gestione tecnica e relativa assistenza specialistica.

QUESITO 2) Con riferimento ai requisiti di cui alle lett. e) ed f) dell’Art. 6.3. dell’Avviso di gara si chiede conferma che il fatturato possa essere derivato da contratti continuativi o comunque da contratti ancora in corso di svolgimento e che esso potrà pertanto essere riferito alla parte di servizi già erogata ed ultimata, con buon esito, nel periodo di tempo considerato (4 Agosto 2018 - 4 Agosto 2021).

QUESITO 3) Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere e) ed f) dell'Art. 6.3. dell'Avviso di gara si chiede di confermare che essi debbano essere posseduti complessivamente dal raggruppamento e ciascuno possa essere posseduto anche interamente da una sola società del RTI, con la precisazione che in tal evenienza la società in possesso del requisito di cui alla lettera e) dovrà essere necessariamente la mandataria, mentre quella in possesso del requisito di cui alla lettera f) potrà anche essere invece la mandante.

QUESITO 4) Con riferimento al requisito di cui alla lettera g) dell'Art. 6.3. dell'Avviso di gara si chiede conferma che, per soddisfarlo, sia consentito avvalersi di altra società solo per la parte "mancante" al concorrente, ovvero non coperta autonomamente dal suddetto (ad es. laddove la media dei dipendenti del concorrente nel periodo considerato sia pari a 14 unità, l'avvalimento possa essere richiesto ad altra società solo per le 6 unità mancanti per singolo anno).

QUESITO 5) Con riferimento alla compilazione del DGUE, parte 4 "criteri di selezione", si chiede conferma che la dichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti richiesti possa essere effettuata compilando solo la sezione «α», rimandando quindi alla successiva fase di gara la compilazione delle sezioni di dettaglio A, C e D.

Risposta:

In relazione alle singole richieste di chiarimento si specifica quanto segue.

QUESITO 1 - I requisiti di capacità tecnico - professionale sono stati definiti dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle indicazioni di cui all'Art. 83 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per avere garanzia che gli Operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato *standard* di qualità. Nel caso specifico, attraverso la formulazione del requisito di cui all'Art. 6.3 lett. f), obiettivo della Stazione Appaltante è quello di avere garanzia che l'Operatore economico possieda la capacità tecnico - professionale per l'esecuzione della linea di servizio D "Hosting e gestione sistemica dell'infrastruttura hardware e di rete" di cui all'Art. 2.2 dell'Avviso, al quale si rimanda per il riferimento alla tipologia di servizio il cui fatturato può concorrere alla comprova del requisito previsto. Tale linea di servizio si traduce, infatti, nella *"conduzione di sistemi complessi in alta affidabilità con complessità analoga in termini di numerosità delle risorse e di architettura a quelli previsti dal bando, per le quali sono state richieste azioni di monitoraggio con sistemi evoluti, di vulnerability assessment e di penetration test periodici e documentati, e in generale della gestione della sicurezza del dato"* cui il requisito di capacità tecnico-professionale sopra richiamato fa espresso riferimento. Precisato quanto precede, si richiama quindi l'attenzione sulla previsione di cui alla citata lettera f) e, conseguentemente, sugli elementi qualificanti in termini analogici comprovanti la complessità, l'affidabilità e l'architettura dei servizi di conduzione dei sistemi espletati con buon esito negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dell'Avviso.

QUESITO 2 - Si conferma che i requisiti di cui all'Art. 6.3 lett. e) ed f) possono essere anche soddisfatti attraverso il fatturato relativo a contratti in corso di svolgimento, con riferimento a servizi comunque già erogati ed ultimati, con buon esito, nel periodo di tempo considerato (4 Agosto 2018 - 4 Agosto 2021). Le modalità di comprova del requisito verranno specificate a seguito di invito alla procedura, nella relativa documentazione.

QUESITO 3 - Si conferma che, nel rispetto delle indicazioni di cui all'Art. 6.4 dell'Avviso:

- il requisito di cui all' Art. 6.3 lett. e) deve essere posseduto complessivamente dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) ed in misura maggioritaria dal mandatarario. Questo implica che può essere

posseduto integralmente anche dal solo mandatario del Raggruppamento. Alternativamente, possono concorrere al soddisfacimento del requisito sia il mandatario, in misura maggioritaria, sia il mandante.

- il requisito di cui all' Art. 6.3 lett. f) deve essere posseduto complessivamente dal Raggruppamento. Questo implica che può essere posseduto integralmente dal mandante o dal mandatario, o possono entrambi i soggetti contribuire congiuntamente al relativo soddisfacimento.

QUESITO 4 - Si conferma quanto indicato. In particolare, è consentito il ricorso all'avvalimento anche per quota parte dei requisiti di capacità tecnico - professionale, ivi incluso per il requisito di cui all'Art. 6.3 lett. g) dell'Avviso. Per il ricorso all'avvalimento è necessario tener conto delle indicazioni di cui all'Art. 7 dell'Avviso, anche in relazione ai contenuti del contratto di avvalimento, e delle indicazioni di cui alla Parte II Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)" del DGUE. Si specifica, peraltro, tenuto conto delle indicazioni relative ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE di cui all'Art. 6.4 dell'Avviso, che il requisito relativo all'organico medio annuo di cui all'Art. 6.3 lett. g) dell'Avviso deve comunque risultare posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande.

QUESITO 5 - In relazione alla Parte IV "Criteri di selezione" del DGUE è richiesta la compilazione di tutte le sezioni previste (Sezione A, C e D) per dichiarare il possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto delle indicazioni di cui all'Art. 11.2 dell'Avviso. Non è dunque sufficiente barrare la sezione «α», la cui compilazione è comunque richiesta.

3. QUESITO 1) Per la partecipazione in RTI è necessario qualificarsi già come RTI o è possibile farlo successivamente?

QUESITO 2) Un'azienda qualificata può poi partecipare come RTI costituendo con un'azienda non qualificata?

Risposta:

Nella fase di prequalifica gli Operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'Art. 6 e ss. dell'Avviso.

In risposta al **QUESITO 1**, se la partecipazione in fase di prequalifica è in R.T.I. è necessario qualificarsi come R.T.I., rispettando le indicazioni previste dall'Avviso per questa forma di partecipazione sia in termini di requisiti prescritti che di documentazione da produrre.

Fino al momento della presentazione dell'Offerta sarà ammessa la modifica degli Operatori prequalificati nelle sole ipotesi e condizioni previsti dall'Art. 14.3 dell'Avviso, del quale si invita ad un'attenta lettura.

In particolare, in risposta al **QUESITO 2**, l'Art. 14.3 dell'Avviso specifica che l'Operatore singolo prequalificato, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dagli Artt. 6.1 "Requisiti generali", 6.2 "Requisiti di idoneità professionale" e 6.3 "Requisiti di capacità tecnico-professionale" dell'Avviso, ed invitato di conseguenza alla presentazione di Offerta quale impresa singola, potrà presentare Offerta quale mandatario (Capogruppo) di un R.T.I. costituendo con uno o più Operatori mandanti in possesso dei requisiti minimi previsti, nel rispetto delle specifiche indicazioni di cui all'Art. 6.4 dell'Avviso.

In sede di presentazione di Offerta, per tutte le nuove imprese dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, che sarà ulteriormente specificata nell'ambito della Lettera di invito.